

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000645	07.05.2017
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:


**PRESA D'ATTO ESITI ACCERTAMENTI SANITARI COMMISSIONE MEDICA DI
VERIFICA. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSOLUTA E
PERMANENTE IMPOSSIBILITA' A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA'
LAVORATIVA NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE SIG.RA T.S. –
PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista l'istanza protocollo n.0023644 del 2.08.2016 con la quale la Sig.ra T.S., Collaboratore Amministrativo (cat. D) a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in servizio presso il Distretto di Somma Lombardo, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 2 della Legge 335/1995, di essere sottoposta a visita medica collegiale per il riconoscimento della pensione di inabilità totale per infermità non derivante da



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

causa di servizio e, in subordine, il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

Letto l'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.335 "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Esaminato il Decreto 8 maggio 1997, n.187 che regolamenta le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata L.335/1995 con particolare riferimento all'istruttoria, alle commissioni mediche, agli accertamenti sanitari nonché alle procedure per la risoluzione del rapporto di lavoro;


Visto inoltre il decreto 12 febbraio 2004 che disciplina le procedure per il riconoscimento della pensione di inabilità ed individua le Commissioni Mediche di riferimento;

Richiamata la nota protocollo n.0025524 del 16.08.2016, con la quale si era provveduto ad inoltrare alla Commissione Medica di Verifica competente per sede la richiesta della dipendente in oggetto al fine di espletare gli accertamenti sanitari necessari;

Esaminato l'estratto del Modello Verbale BL/G n.11072 del 3.11.2016 con il quale la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva espresso, nei confronti dell'interessata, un giudizio medico legale di non idoneità assoluta, ma temporanea, per mesi sei, rinviando la valutazione definitiva sulla sussistenza o meno della impossibilità, da parte della dipendente, di svolgere qualsiasi attività lavorativa al termine del periodo di inabilità temporanea;

Richiamata la nota protocollo n.0014376 del 20.03.2017, con la quale l'Azienda SocioSanitaria Territoriale della Valle Olona, nell'approssimarsi dei termini di scadenza indicati nel citato Verbale BL/G n.11702 del 3.11.2016, ha provveduto ad inoltrare alla Commissione Medica di Verifica la richiesta di riesame della dipendente in oggetto al fine di accertare la sussistenza della impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa da parte della Sig.ra T.S.;

Vista la nota del 19.05.2017, registrata al protocollo aziendale n.0028144 del 5.06.2017, con la quale, a conclusione dell'iter procedurale, la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il Verbale Modello BL/G n.11895 datato 04.05.2017 - relativo alla visita medica collegiale del 04.05.2017 – con il quale la stessa ha espresso, nei confronti della Sig.ra T.S., il giudizio medico legale di seguito riportato: "A) Non idonea permanente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa";



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visti gli artt. 37 e 38 del C.C.N.L. 1.09.1995 per il Comparto Sanità che regolamentano le cause di cessazione del rapporto di lavoro e gli obblighi delle parti;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° settembre 1995 che al terzo comma dell'art. 23 nel dettare le disposizioni in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta;

Esaminato, altresì, l'art. 8 del D.P.R. 27 luglio 2011, n.171 che, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio, prevede che l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;

Precisato che la S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha accertato che:

- dalla documentazione acquisita agli atti la dipendente in oggetto ha complessivamente maturato un periodo di contribuzione sufficiente per il riconoscimento del trattamento di pensione previsto dalla vigente normativa;
- la Sig.ra S.T., essendo stata assunta presso l'ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese in data 01.01.1993, ed avendo, quindi, raggiunto un'anzianità di servizio superiore a dieci anni ha maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità, sostitutiva del preavviso, di mesi quattro così come stabilito dalla vigente normativa contrattuale e come da risultanze agli atti;
- alla data di cessazione dal servizio, la dipendente in oggetto vanta un residuo ferie - pari a giorni 45,50 di cui 32 riferiti all'anno 2016 - maturate e non fruita a causa del perdurare dello stato di grave patologia che ha portato alla risoluzione del rapporto di lavoro oggetto del presente provvedimento;

Letto l'art. 5, comma 8 del d.l. n.98/2012, convertito nella legge n.135/2012 che regola la materia con particolare riferimento al divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruita in attività di servizio;

Richiamato, per altro, il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con propria nota protocollo n.29795/2012 che stabilisce che il divieto pronunciato dalla sopra citata legge 135/2012 "non si applica nei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

Richiamate, infine, le recenti circolari e le note informative in merito emanate dall'INPS gestione dipendenti pubblici;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 06/06/2017, registrata al progressivo n.699 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto degli esiti dell'accertamento sanitario sopra descritto e considerare risolto a decorrere dal 05 giugno 2017, data di ricezione del verbale della Commissione Medica di Verifica, il rapporto di lavoro con la Sig.ra T.S., in servizio presso il Distretto di Somma Lombardo in qualità di Collaboratore Amministrativo (cat. D), a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto del verbale modello BL/G n.11895 del 04.05.2017 con il quale la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Milano, a conclusione dell'iter procedurale di competenza, ha espresso, nei confronti della Sig.ra T.S. il giudizio medico legale di seguito riportato: ""A) Non idonea permanente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto. B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;

2° - di considerare risolto, conseguentemente, a decorrere dal 05 giugno 2017, data di ricezione del verbale della Commissione Medica di Verifica, il rapporto di lavoro con la Sig.ra T.S., Collaboratore Amministrativo (cat. D) a tempo indeterminato, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il Distretto di Somma Lombardo;

3° - di riconoscere alla Sig.ra S.T. l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal vigente C.C.N.L. 1.09.1995 per il Comparto Sanità, nonché la monetizzazione delle ferie maturate e non usufruite, come da prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

4° - di dare tempestiva comunicazione del presente provvedimento alla dipendente interessata;


5° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a Euro 12.448,25 e sarà contabilizzato al conto 711230090 "Altre spese comparto Amministrativo " del Bilancio dell'Azienda – anno 2017;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA


21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALLE OLONA
VIA ARNALDO DA BRESCIA N. 1
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
C.F.: 03510190121

Dipendente SEMOLI Tatiana

servizio dal 01/01/1993 al 04/06/2017

assegnata a ASST della Valle Olona dal 01/01/2016 da ex ASL della Provincia di Varese

Collocato a riposo per inabilità dal 05 giugno 2017

Trattamento economico mensile in godimento al 04/06/2017 (Cat. D3)

Stipendio base	1841,15
Valore di fascia superiore	189,91
Indennità vacanza contrattuale	15,23
Trattamento economico mensile	2046,29
Rateo 13ma mensilità	170,52
Trattamento economico mensile comprensivo 13ma	2216,81

1) Ferie maturate e non godute

anno 2016	32,00
anno 2017	13,50

Trattamento economico mensile	2046,29
Importo giornaliero (1/26mo)	78,70346

Importo spettante:

anno 2016	2518,51
anno 2017	1062,50
Totale (1)	3581,01

2) Indennità sostitutiva del preavviso (art. 39 CCNL 01/09/1995)

(4 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni).

Trattamento economico mensile comprensivo 13ma mensilità	2216,81
---	---------

Indennità sostitutiva preavviso dovuta (2)	8867,24
---	----------------

Totale spettante (1+2)	12448,25
-------------------------------	-----------------

Busto Arsizio, 5 Giugno 2017

IL DIRETTORE AD INTERIM
S.A. RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
(Dr.ssa Roberta Labanca)

0645 07GIU 2017

Addebitato alla Conto Corrente N. del